

# **Novità IVA**

**Dott. Giovanni Amendola**  
**[g.amendola@devitoeassociati.com](mailto:g.amendola@devitoeassociati.com)**

**Studio de Vito & Associati**  
**LEGALE E TRIBUTARIO**

# **SOMMARIO**

- **Modifica principio territorialità delle prestazioni di servizi**
- **Nuova modalità rimborsi Iva intracomunitari**
- **Nuovi obblighi per gli elenchi INTRASTAT**
- **Nuova modalità di compensazione dei crediti Iva**
- **Aliquota Iva agevolata per le ristrutturazioni**

## **NORMATIVA**


- **Direttiva CEE 2008/8 del 12.2.2008: territorialità servizi**
- **Direttiva CEE 2008/9 del 12.2.2008: rimborsi IVA**
- **Direttiva CEE 2008/117 del 16.12.2008: elenchi INTRASTAT**
- **Decreto Legislativo del 22.1.2010 che modifica il Dpr n. 633**

## **DECORRENZA**

**1 gennaio 2010**

- **Modifica principio territorialità delle prestazioni di servizi**
- **Ampliamento casi di *reverse charge* obbligatorio**
- **Rimborsi Iva telematici e più veloci**
- **Nuovi obblighi per gli elenchi INTRASTAT**

## REGOLA GENERALE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI



Fondamentale lo status del committente/cliente


**Servizi generici resi nei confronti di soggetti passivi IVA (BtoB): il luogo di rilevanza territoriale è quello ove risulta il committente (= luogo di destinazione del servizio)**

**Servizi generici resi nei confronti di soggetti privati (BtoC): il luogo di rilevanza territoriale è quello ove è stabilito il prestatore (= tassazione nello Stato di origine)**

Servizi generici = quelli non regolati in via derogatoria da criteri specifici

# NOZIONE SOGGETTO PASSIVO IVA

Ai soli fini delle nuove regole in materia di territorialità



E' soggetto passivo IVA

- Esercenti impresa, arti e professioni (persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute nell'esercizio di attività)
- Enti ed associazioni anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali (= Ente con P.Iva che acquista per la sfera istituzionale, p.es. Università)
- Enti ed associazioni che svolgono solo attività istituzionale ma si sono identificati ai fini Iva (= enti che hanno acquistato nell'anno precedente acquisti di beni provenienti da altro Stato membro per un importo superiore ad Euro 10.000)

PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE

# NOZIONE SOGGETTO PASSIVO IVA

## *Utilizzo di una normale diligenza*

- Richiesta del numero di P. Iva (sempre presente nella CEE) e controllo del numero con quanto indicato nel sito internet
- Estratti sito internet azienda
- Ordinativi con indirizzo

## Prove dell'utilizzo (per le persone fisiche) per fini personali o professionali


- Natura della prestazione
- Richiesta di una dichiarazione del committente circa l'utilizzo

## NUOVA MODALITA' DI FATTURAZIONE

- OBBLIGO DI AUTOFATTURA (*REVERSE CHARGE*) CON DOPPIA REGISTRAZIONE SEMPRE (escluse le operazioni con i privati)
- NON E' PREVISTA L'INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL FORNITORE COMUNITARIO (al momento)
- NEL CASO DI FATTURAZIONE (SENZA IVA) A COMMITTENTE CEE OBBLIGO DI EMETTERE FATTURA E DI INDICARE NUMERO IDENTIFICATIVO IVA DEL COMMITTENTE. **NO OBBLIGO SE COMMITTENTE E' EXTRACOMUNITARIO.**
- OBBLIGO DI FATTURA EX ART. 7-ter NON SUSSISTE PER COMMITTENTE EXTRA UE
- NON ENTRANO NEL VOLUME D'AFFARI LE FATTURAZIONI SENZA IVA EX ART. 7-ter (sono operazioni fuori campo Iva) E NON FORMANO PLAFOND

## ESEMPI FATTURAZIONE

Prestatore  
servizi FR



Committente  
Iva ITA

Riceve fattura senza Iva FR  
Emette autofattura e doppia  
registrazione ex art. 7-ter  
Presentazione modello INTRA


Prestatore  
servizi ITA



Committente  
Iva GER

Emette fattura “*non soggetta a Iva  
ex art. 7- ter, D.p.r. n. 633/72*”  
Presentazione modello INTRA  
La fattura non forma plafond


## FATTURAZIONE A SOGGETTI NON IVA



La regola generale subisce necessariamente una deroga nel caso in cui il committente non è soggetto passivo Iva

- Non applicabile il *reverse-charge*
- Servizio tassato nel luogo in cui è stabilito il prestatore del servizio soggetto Iva

## FATTURAZIONE A SOGGETTI NON IVA




La regola generale subisce necessariamente una deroga nel caso in cui il committente non è soggetto passivo Iva

- Non applicabile il *reverse-charge*
- Servizio tassato nel luogo in cui è stabilito il prestatore del servizio soggetto Iva

# DEROGHE PER PARTICOLARI PRESTAZIONI DI SERVIZI


## Art. 7- quater

Prestazioni **relative ad immobili** (perizie, agenzie, fornitura di alloggi nel settore alberghiero, concessioni di diritti di utilizzazione di immobili, preparazione e coordinamento lavori immobiliari)



Effettuate in Italia se l'immobile è sito in Italia

Contratto di appalto per fornitura di stabilimento chiavi in mano in Russia: insieme prestazioni escluso da Iva (immobile sito all'estero)



Esempio



Importanza di distinguere tra bene immobile e mobile  
(turbine, centrali fotovoltaiche, ecc...)

Bene immobile      —————>      Luogo dell'immobile



Bene mobile        —————>      Luogo del committente

## Problematica cessione bene/prestazione servizi

### FONDAMENTALE DISTINGUERE LA FATTISPECIE

FR  ITA  Iva in Francia

Cede bene che  
rimane in FR

FR  ITA  Iva in Italia

Lavora bene che  
rimane in FR

Contratto di appalto (produzione beni mobili) ??



Chi fornisce la materia prima ?? O i pezzi ??

# DEROGHE PER PARTICOLARI PRESTAZIONI DI SERVIZI

## Art. 7- quater

Trasporto passeggeri



Effettuate in Italia in  
proporzione alla distanza  
percorsa

Ristorazione e catering rese a bordo di  
nave, aereo nel corso di trasporto  
passeggeri all'interno UE



Effettuate in Italia se qui è  
luogo di partenza

Ristorazione e catering diverse dalle  
precedenti



Effettuate in Italia se qui  
eseguite

Locazione, anche finanziaria, noleggio a  
breve termine di mezzi di trasporto



Effettuate in Italia se i mezzi  
sono messi a disposizione in  
Italia ed utilizzate all'interno  
UE. Stesso criterio se messi a  
disposizione fuori UE ed  
utilizzati in Italia

# DEROGHE PER PARTICOLARI PRESTAZIONI DI SERVIZI

## Art. 7- quinquies

Servizi relativi ad attività culturali,  
artistiche, sportive, scientifiche, educative,  
ricreative e simili (comprese fiere ed  
esposizioni)



Effettuate in Italia se qui  
materialmente svolte

Servizi degli organizzatori delle suddette  
attività



Effettuate in Italia se qui  
materialmente svolte

# DEROGHE “RELATIVE” PER PARTICOLARI PRESTAZIONI DI SERVIZI CON COMMITTENTI NON SOGGETTI IVA

## Art. 7- sexies

Intermediazione in nome e per conto del cliente



Effettuate in Italia se operazioni oggetto dell'intermediazione sono qui stabilite

Trasporto di beni no intracomunitario



In proporzione alla distanza percorsa

Trasporto di beni intracomunitario



Esecuzione del trasporto con inizio in Italia


Prestazioni di lavorazione e perizie relative a beni mobili materiali (anche operazioni di carico, scarico, movimentazione, ecc...)



Esecuzione in Italia

# DEROGHE “RELATIVE” PER PARTICOLARI PRESTAZIONI DI SERVIZI CON COMMITTENTI EXTRAUE NON SOGGETTI IVA

Art. 7- septies




Prestazioni **fuori campo Iva** se presenti congiuntamente le due condizioni:

**Committente soggetto NO IVA ed EXTRA UE**

- ✓ Cessioni e concessioni di brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica
- ✓ Consulenza ed assistenza tecnica
- ✓ Messa a disposizione del personale
- ✓ Prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto

## PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTINUATIVI



Criterio generale momento di effettuazione: pagamento corrispettivo

Le prestazioni di servizi con carattere periodico o continuativo rese da un soggetto passivo Iva UE ad un soggetto passivo Iva ITA:


*se*

- effettuate in modo continuativo in un arco di periodo superiore a 1 anno
- senza pagamenti di acconti o pagamenti parziali


dovranno essere oggetto di autofatturazione al termine di ciascun anno solare da parte del committente ITA

## PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTINUATIVI

Difficoltà operative




La base imponibile della autofatturazione è costituito dalle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi




**A meno che non ci siano pagamenti anticipati**

## **PROCEDURA RIMBORSI IVA**

**per acquisti di beni/ servizi effettuati da soggetti passivi UE in paesi diversi da quello di stabilimento**




si applica alle richieste di rimborso presentate dopo il 31.12.2009




interessa i soggetti Iva UE non residenti per gli acquisti effettuati in altro Stato membro

**Che non hanno SO nel paese o un rappresentante fiscale  
(in tal caso l'Iva viene recuperata nella liquidazione Iva)**

## NUOVA PROCEDURA



Il rimborso viene richiesto al proprio Stato membro (prima del 2010 allo Stato dove è avvenuto l'acquisto)



Lo Stato di residenza esegue accertamenti preliminari e poi invia la comunicazione all'altro Stato


- No obbligo di allegazione di documenti (se richieste, in via elettronica)
- Richiesta elettronica (non + cartacea) – portale elettronico
- In assenza di richiesta di informazioni la decisione dovrà essere presa entro 4 mesi dalla ricezione dell'istanza

## NUOVA PROCEDURA

- Termini per il rimborso: 4 mesi dalla ricezione della richiesta (6/8 mesi in caso di richiesta di informazioni aggiuntive)
- Per ottenere il rimborso il soggetto deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione (no se solo operazioni esenti)
- Rimborso ammesso nel rispetto della percentuale di detrazione del pro-rata
- Presentazione istanza entro il 30.9 dell'anno successivo al periodo di rimborso che non potrà essere superiore ad 1 anno ed inferiore a 3 mesi

## NUOVE REGOLE PER IN VIO MODELLI INTRASTAT

Direttiva  
2008/117/2008



Per combattere le frodi richiesta di  
comunicazione mensile


Recepimento in Italia con DLgs

**Dal 1.1.2010**

- Obbligo di presentare gli elenchi INTRA anche per le prestazioni di servizi rese e ricevute in ambito comunitario
- Soppressione della periodicità di presentazione annuale
- Presentazione esclusivamente in via telematica

## **NUOVE REGOLE PER IN VIO MODELLI INTRASTAT**

Oggetto delle comunicazioni: cessioni/acquisti beni e servizi a/da soggetti UE (solo in Italia i servizi ricevuti)



Deve trattarsi di servizi generici (non compresi i 7-quater e quinquies)

Non c'è obbligo se non è dovuta l'imposta nello Stato UE in cui è stabilito il destinatario (operazioni non imponibili/esenti)

Periodicità: mensile (entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento) – opzione trimestrale se non si supera per nessuno dei trimestri precedenti euro 100.000

# NUOVE REGOLE PER IN VIO MODELLI IN TRASTAT

## Gestione transitoria

- ✓ Obbligo di utilizzo del canale telematico (probabile l'utilizzo di Entratel)
- ✓ Possibilità di presentare gli elenchi dei primi 3 mesi alle Dogane su supporto magnetico (25 aprile)
- ✓ Possibilità di non indicare per i primi 6 mesi negli elenchi riepilogativi dei servizi alcune informazioni (solo P.iva acquirente ed ammontare) – Successivamente indicazioni fattura per fattura
- ✓ In attesa del Decreto Attuativo ed autorizzazione Dogana


# **NUOVE REGOLE PER IN VIO MODELLI INTRASTAT**

## **Alcuni dubbi**

- ✓ Superamento della soglia distinto tra cessione ed acquisti
- ✓ Inserimento nel modello Intrastat con riferimento al mese di integrazioni
- ✓ No elenco per le operazioni in cui non è dovuta imposta
- ✓ Non entrano le prestazioni disciplinate da criteri speciali

# ALIQUOTA IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI

*Finanziaria 2010*




a **REGIME** aliquota del **10%** sulle prestazioni aventi per oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a **prevalente destinazione abitativa privata**

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Ristrutturazione edilizia
- Restauro e risanamento conservativo

# ALIQUOTA IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI

*Finanziaria 2010*



a **REGIME** aliquota del **10%** sulle prestazioni aventi per oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a **prevalente destinazione abitativa privata**

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Ristrutturazione edilizia
- Restauro e risanamento conservativo

# ALIQUOTA IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI

## *Riepilogo*

Restauri e ristrutturazioni di qualsiasi tipo di edificio	Iva 10%
Cessioni di prodotti finiti relativi per la realizzazione di interventi di restauro e ristrutturazioni	Iva 10%
Manutenzione ordinaria e straordinaria su abitazioni	Iva 10%
Manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici diversi da abitazioni	Iva 20%
Cessioni di beni con posa in opera	Iva 20%

# ALIQUOTA IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI

## *Chiarimenti*

- ❑ L'applicazione dell'Iva agevolata non è subordinata all'esposizione in fattura del costo della manodopera (diverso per il 36%)
- ❑ Immobili a prevalente destinazione abitativa privata sono quelli classificata in catasto come A/1 – A/11, escluso A/10
- ❑ Agevolazione spetta anche per le parti condominiali se la superficie dei piani sopra terra sono per + del 50% destinati ad abitazione privata
- ❑ Aliquota agevolata alle cessioni di beni “*solo se la fornitura è posta nell'ambito di un contratto d'appalto*” (CM 36/E/2007) inteso come impiego diretto in una prestazione agevolata
- ❑ Deroga se, nella realizzazione dell'intervento sono impiegati beni di valore significativo (tassativamente indicati in DM)

# ALIQUOTA IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI

## *Regola dei beni di valore significativo*

- ❑ Iva al 10% applicabile fino a concorrenza dell'ammontare della prestazione (al netto del valore dei beni stessi)
- ❑ In pratica intervento completamente agevolato se il bene significativo ha un valore non superiore al 50% dell'intervento
- ❑ Elenco dei beni tassativo



Ascensori, Infissi, Caldaie, Video citofoni, App.re di condizionamento e riciclo aria, Sanitari, Impianti di sicurezza

### Esempio

Costo complessivo intervento: 3.000

Valore caldaia: 2.000


Manodopera: 1.000

Iva 10%: **2.000** (1.000 manodopera + 1.000 bene)


Iva 20%: **1.000** (parte restante)

## NUOVA MODALITA' DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

A partire dal 2010 non si possono + utilizzare in compensazione  
orizzontale i crediti Iva annuali



La regola interessa la compensazione orizzontale  
(non verticale)



La disposizione interessa **a partire** dal credito Iva annuale del  
2009 ed i crediti Iva trimestrale relativi al 2010

Non interessa il credito Iva 2008 (fino a quando non sarà  
presentata la dichiarazione Iva per il 2009) ed i crediti trimestrali  
presentati nel 2009

# NUOVA MODALITA' DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

## NUOVI ADEMPIMENTI

Fino a crediti Iva di Euro 10.000 → Libero utilizzo

Utilizzo in compensazione tra  
Euro 10.000 ed Euro 15.000 → Previa presentazione  
dichiarazione Iva

Utilizzo dal **giorno 16** del mese  
successivo a quello di  
presentazione della dichiarazione




Il modello F24 non può essere inviato prima che  
siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della  
dichiarazione (la data di addebito non può essere  
inferiore al giorno 16 del mese successivo)

# NUOVA MODALITA' DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

## NUOVI ADEMPIMENTI

Utilizzo in compensazione per  
importi > ad Euro 15.000



Previa presentazione  
dichiarazione Iva con  
visto di conformità

Utilizzo dal **giorno 16** del mese  
successivo a quello di  
presentazione della dichiarazione



Se si invia la dichiarazione autonoma Iva entro febbraio non  
c'è obbligo di invio della comunicazione dati Iva

## **NUOVA MODALITA' DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA**

- ✓ Il tetto dei limiti è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo ed è calcolato distintamente per tipologia di credito Iva (annuale o trimestrale)
- ✓ Se si impiegano crediti Iva di diversi anni si parte dai crediti di + remota formazione
- ✓ Dichiarazione Iva autonoma solo se c'è credito
- ✓ Cambieranno anche i rimborsi Iva (manca provvedimento); per adesso si continua con le regole vecchie (modello VR)

# NUOVA MODALITA' DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

## Crediti Iva trimestrali

- ✓ Il tetto dei limiti per tali crediti deve essere verificato con riferimento alla somma degli importi maturati nei 3 trimestri
- ✓ Se si supera l'importo di Euro 15.000 non c'è obbligo di visto di conformità sulla presentazione dell'istanza trimestrale (modello Iva TR)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.